



CITTA' DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 30 Maggio 2016

INDICE

Art 1. FINALITA'

Art 2. VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

Art 3. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art 4. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Art 5. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 7. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 8. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 9. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 10. QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

Art 11. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 12. COMPITI DEL COMUNE

Art 13. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTENZIOSO

Art. 15. RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DI ISPETTORE AMBIENTALE

Art. 16- RINVII E ABROGAZIONI

Art. 17- ENTRATA IN VIGORE

ART 1.

FINALITÀ

1. Il Comune di Termini Imerese istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuandolo con la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale (IACV) a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale
2. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte:
 - a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra nella competenza dei Comuni;
 - a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e potrà essere modificato alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.

ART 2.

VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Volontariato di Difesa Comunale Ambientale costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Potrà essere previsto, in funzione delle disponibilità finanziarie individuate, il rimborso di spese debitamente documentate e nel limite massimo di € 6.000,00 annue.
2. L'attività di volontario ispettore ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria.

ART 3.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di ispettorato Volontario Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune mediante associazioni di volontariato in possesso del D.M. Territorio e Ambiente e che abbiano prestato attività di volontariato per non meno di 6 mesi a salvaguardia dell'Ambiente ed avvalendosi della collaborazione del soggetto che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e/o altri concessionari/gestori di servizi rientranti nella sfera di cui alle finalità previste al superiore art.1.
2. Previo avviso pubblico, l'individuazione dell'associazione incaricata avverrà con affidamento da parte dell'organo esecutivo con apposito schema di convenzione.
3. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comando di Polizia Municipale quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

ART 4.

FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

1. Ferma restando la competenza della Polizia Municipale per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Volontari Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente regolamento.
2. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART 5.

DEFINIZIONE DI ISPETTORE VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

1. L' Ispettore Volontario Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato per svolgere le seguenti attività:

- a) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione al Sindaco, al Comando della Polizia Municipale, delle irregolarità riscontrate, durante l'espletamento della propria attività di vigilanza, relative in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, nonché in relazione ad altre irregolarità riscontrate in danno del territorio, dell'ambiente e del paesaggio
- d) in riferimento alle violazioni di cui al punto 3 del presente articolo si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento, dell'Ispettore Volontario Ambientale, dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:
 - 1) Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es: lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
 - 2) Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);
 - 3) Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 - 4) Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto per RSU);
 - 5) Conferimento non corretto di rifiuti indifferenziati nelle campane o contenitori adibite a raccolte speciale (vetro, plastica, ecc)
 - 6) Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell'auto) .
 - 7) Rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
 - 8) Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
 - 9) Controllo e monitoraggio di tutti i comportamenti dannosi per il territorio, l'ambiente e il paesaggio;
 - 10) Comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- e) Controllo e vigilanza sui soggetti che non provvedono alla raccolta delle deiezioni prodotte dai propri animali domestici sul suolo pubblico.

2. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

ART. 6

NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno

rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Volontari Ambientali Comunali , individuandoli tra i soggetti che presenteranno la propria candidatura e che possiedono i requisiti di cui all'art.7.

2. La nomina comporta l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale e agiranno con poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art.1 del presente Regolamento.

3. Il Comando di Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della modulistica utile per svolgere l'attività di constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni di cui al comma precedente.

ART. 7.

REQUISITI PER LA NOMINA

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età e non avere superato gli anni 70;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva , o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- conoscere il territorio del Comune di Termini Imerese;
- avere ottenuto l'idoneità all'apposito corso di formazione professionale organizzato dal Corpo di Polizia Municipale di Termini Imerese e/o da altro ente pubblico di durata non inferiore a venti ore

ART 8.

INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco nomina gli Ispettori Volontari Ambientali Comunali individuandoli in numero che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio.

2. La nomina ha durata biennale e può essere rinnovata e sospesa. Il volontario è tenuto a portare il tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di Termini Imerese e la sua attività è limitata al solo territorio comunale.

ART 9.

COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare il tesserino di riconoscimento;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- Compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione e riferimento che

dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Municipale del Comune per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa ;

- Informare tempestivamente il Corpo della Polizia Municipale circa le violazioni riscontrate sul territorio secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi. È fatto assoluto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Gestore del servizio ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003" Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

2. Nella fase iniziale dell'attività degli Ispettori ambientali potranno essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.

3. A seguito dell'emanazione del provvedimento del Sindaco di cui all'art. 8, che ne determinerà l'attribuzione di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, gli Ispettori Ambientali Volontari svolgeranno le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento con potestà sanzionatoria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

ART. 10

QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento comunale di cui all'art. 3, comma 5 l'Ispettore ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.

2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

3. In relazione a tale veste giuridica consegue:

- a. L'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b. La qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
- c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d. La possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla

privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

ART. 11.

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale, etc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
3. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento.

ART 12.

COMPITI DEL COMUNE

1. Il Sindaco si avvale della collaborazione del Comandante della Polizia Municipale e del responsabile dell'Ufficio Tecnico per il coordinamento dell'attività.
Il comune, in quanto Ente organizzatore del servizio, stipula apposite assicurazione per i soggetti volontari.
2. Gli Ispettori Ambientali opereranno sotto il controllo del Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e secondo quanto stabilito nella Convenzione.
3. La collaborazione del Corpo di Polizia Municipale consisterà:
 - a. nell'eventuale affiancamento degli Ispettori ambientali nello svolgimento dell'attività di controllo in esecuzione a quanto previsto dalla Convenzione
 - b. nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;
 - c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Municipale;
 - d. nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo.
4. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica assegnata.

ART 13.

CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Volontari Ambientali Comunali organizzato dal Corpo della Polizia Municipale.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, verterà sulle seguenti materie:
 - a. Nozioni sullo status dell'Ispettore ambientale;

- b. La comunicazione e gli aspetti relazionali dell'attività di controllo;
 - c. Regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
 - d. Sistema delle sanzioni amministrative;
 - e. Elementi di diritto amministrativo;
 - f. Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;
 - g. Esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento;
3. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20% del totale delle ore di corso.
4. Il corso di formazione potrà essere organizzato anche coinvolgendo gratuitamente professionalità esterne idonee all'approfondimento delle tematiche elencate.
5. Nel corso dell'attività degli Ispettori ambientali volontari, il Comandante della Polizia Municipale, con proprio provvedimento e con la frequenza che riterrà opportuna, potrà prevedere idonei percorsi formativi funzionali ai necessari aggiornamenti o approfondimenti normativi e regolamentari sulle materie suddette.
6. L'esame finale si svolgerà innanzi ad una apposita Commissione, composta dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale, nella qualità di Presidente e da n. 2 componenti nominati dal Comandante.
7. Alla fine del corso sarà rilasciato formale attestato di partecipazione a tutti coloro che lo avranno frequentato e ottenuto l'idoneità.
8. Per ogni volontario dovrà essere costituito un fascicolo personale custodito presso l'Ufficio comunale preposto a cura del Comandante della Polizia Municipale.

ART. 14

PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO.

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 Novembre 1981.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.
3. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 in materia d'imballaggi, quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quelle previste dal Regolamento di Polizia Urbana sono di competenza del Comune.
4. Il pagamento avverrà tramite versamento sul c/c postale n. 56098528 intestato a "Comando di Polizia Municipale di Termini Imerese". Nella causale del versamento dovrà essere indicata la dicitura: " Sanzioni amministrative irrogate per la violazione _____".
5. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, che rientrano nella competenza dell'Amministrazione Provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Municipale.

ART. 15

RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Tutti i soggetti che sottoscriveranno la Convenzione di cui all'art. 1, comma 4 sono tenuti a svolgere la loro attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.

2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

ART. 16

RINVII ED ABROGAZIONI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.

2. Copia del regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Termini Imerese.